

TI_GERICHTE 35.2001.32 vom 5. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2001.32

FR: TI_GERICHTE 35.2001.32 du 5 février 2001

IT: TI_GERICHTE 35.2001.32 del 5 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 38

consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a). 2.5. Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria. Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci (cfr. DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1992 p. 83 consid. 2b, 1988 p. 420 consid. 2b) oppure ancora un sassolino presente in un preparato a base di riso (cfr. RAMI 1999 U349, p. 477ss.). Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.; RAMI 1992 U144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 p. 156ss, consid. 2b). 2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267). 2.7. In concreto, l'assicurata, nell'annuncio d'infortunio LAINF 19 ottobre 2000, ha così descritto l'evento del 26 agosto 2000: " Mangiando un risotto ai funghi " (doc. _). In seguito, interrogata dall'assicuratore LAINF convenuto in merito all'accaduto, essa ha così risposto: " (...). ■ Come si è prodotto il danno ai denti? mangiando risotto con funghi. ■ È accaduto qualcosa di particolarmente insolito, rispettivamente qualcosa di non normale? niente di particolare. ■ Se il danno ai denti è avvenuto mentre stava mangiando: a) fu del cibo la causa dell'accaduto? sì b) Se sì, che cosa stava consumando al momento dell'accaduto? risotto con funghi c) Dove, quando e da chi venne preparato il risotto ai funghi? da me personalmente ■ Dove fu acquistato il riso utilizzato? Non mi ricordo ■ Il fatto è stato annunciato al negoziante che ha venduto il prodotto? No ■ Vi sono prove di ciò che fu la causa del danno dentario? No ■ Vi sono testimoni? Indichi per favore nome ed indirizzo di tali persone. Mio marito " (doc. _). Con le proprie osservazioni alla pre-decisione del novembre 2000, _____ ha dichiarato - per la prima volta - che il risotto conteneva un piccolo sasso, causa della lesione dentaria occorsale (cfr. doc. _). Questa versione è stata altresì ribadita in sede di opposizione (cfr.

doc. _), così come con il gravame 22 maggio 2001 (cfr. I). 2.8. La questione contestata é circoscritta all'esistenza o meno di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurata. Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti realizzati. La ricorrente - nel compilare l'annuncio d'infortunio LAINF (cfr. doc. _), così come nel rispondere ai quesiti postigli, in un secondo tempo, dall'_____ (cfr. doc. _) - ha dichiarato che la nota rottura del dente è avvenuta mangiando un risotto con i funghi. _____ non ha dunque preteso che la frattura del dente si sarebbe prodotta al contatto con un elemento duro, estraneo all'alimento consumato. In altri termini, l'assicurata non ha saputo evidenziare alcun fattore esterno straordinario. Chiamata dall'assicuratore LAINF convenuto a formulare delle osservazioni in merito al contenuto della pre-decisione del novembre 2000 (cfr. doc. _), la qui insorgente ha affermato che all'origine del danno alla salute vi sarebbe stato un sassolino presente nel risotto (cfr. doc. _). La suesaposta dinamica, descritta - per la prima volta - da _____ dopo aver preso atto della posizione di rifiuto assunta dall'_____, non può venir considerata dallo scrivente TCA, nella misura in cui si trova in contrasto con la versione dei fatti costantemente fornita nel passato. In effetti, secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, *Schweizerisches Unfallversicherungsrecht*, Berna 1985, p. 263; Th. Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ancora ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988, p. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994, p. 189). In questo ordine d'idee, non può essere ignorata la circostanza che, nel rispondere ai puntuali quesiti postile dall'assicuratore infortuni (cfr., ad esempio, "come si è prodotto il danno ai denti?" oppure "è accaduto qualcosa di particolarmente insolito, rispettivamente qualcosa di non normale?"), _____ non ha fatto accenno alcuno all'esistenza del presunto sassolino, continuando ad ascrivere la lesione dentaria al riso in quanto tale. Un atteggiamento che la ricorrente avrebbe difficilmente avuto, qualora avesse effettivamente riscontrato la presenza di un corpo estraneo alla pietanza che stava ingerendo. In sede di ricorso, l'assicurata ha negato d'avere mutato la propria versione dei fatti, facendo invece valere "... di essersi limitata a fornire le ulteriori precisazioni richieste dalla stessa Assicurazione, in modo particolare con il questionario 26 ottobre 2000 ...". Più avanti, essa ha altresì sostenuto che il suo medico-dentista curante avrebbe confermato la versione secondo cui nel risotto vi era un piccolo sasso (cfr. I, p. 6). Tali affermazioni non trovano però riscontro negli atti di causa. In primo luogo, come poc'anzi detto, nel compilare il questionario del 26 ottobre 2000, _____ non ha in realtà fatto riferimento alcuno alla presenza di un sassolino nel cibo (cfr. doc. _). Ciò è avvenuto soltanto più tardi, con le proprie osservazioni alla pre-decisione del novembre 2000 (cfr. doc. _). In secondo luogo, neppure il dentista _____ ha mai preteso che la lesione dentaria sarebbe da ricondurre alla masticazione di un sassolino (cfr. doc. _). Questa Corte ritiene di potersi esimere dal sentire la ricorrente personalmente, così come il suo medico-dentista curante (cfr. I, p. 6 in fine), giacché da questo provvedimento istruttorio non vi è d'attendersi che emergano dei nuovi elementi di valutazione. Infatti, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Non essendo dunque possibile ritenere accertata l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA non può che constatare l'inesistenza giuridica di un infortunio. 2.9. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv 2 lett a OAINF (STFA 6.4.1990 in re L. non pubbl.; RAMI 1993 p. 156ss, consid 5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.